



CONSULTA ONLINE

PERIODICO TELEMATICO ISSN 1971-9892



2020 FASC. I

(ESTRATTO)

PASQUALE COSTANZO

**BREVI NOTE SULLE SOLUZIONI APPRESTATE IN FRANCIA
PER CONTRASTARE LA PANDEMIA NEI GIUDIZI DI
COSTITUZIONALITÀ**

17 APRILE 2020

IDEATORE E DIRETTORE RESPONSABILE: PROF. PASQUALE COSTANZO

Pasquale Costanzo
Brevi note sulle soluzioni apprestate in Francia
per contrastare la pandemia nei giudizi di costituzionalità

SOMMARIO: 1. Qualche osservazione preliminare sui tempi del processo costituzionale italiano. – 2. ... e di quello francese. – 3. Le misure antipandemiche adottate per il *Conseil constitutionnel*. – 4. L'iter legislativo. – 5. Il controllo obbligatorio di costituzionalità. – 6. Le prime reazioni dottrinali. 7. – Qualche osservazione conclusiva.

1. *Qualche osservazione preliminare sui tempi del processo costituzionale italiano.*

Le misure che, come ampiamente riportato¹, la Corte costituzionale ha finora adottato per contenere al possibile gli effetti della pandemia riguardano diversi aspetti del rito che assiste l'esercizio delle sue attribuzioni, non solo giurisdizionali: si va dagli adempimenti dei soggetti esterni alla Corte (deposito degli atti introduttivi) alla modulazione dei tempi del giudizio (rinvio o, a seconda dei casi, snellimento della trattazione delle questioni), passando per le modalità di lavoro dei giudici (camera di consiglio, riunioni di carattere amministrativo, ecc.).

Con riguardo ai tempi del giudizio, l'intervento è stato operato specificamente sul ruolo delle udienze, nel senso che la gravità della situazione ha deposto per un rinvio a nuovo ruolo dei giudizi la cui trattazione in udienza pubblica sia calendarizzata a partire dal 7 aprile 2020, a meno che tutte le parti chiedano che la questione passi direttamente in decisione in camera di consiglio, senza discussione orale e sulla base degli atti depositati. Ciò che, fino alla data odierna, si è in effetti verificato per le "udienze pubbliche" di cui ai procedimenti introdotti dai ricorsi 60/2019 e 69/2019 (udienza del 7 aprile 2020) e dalle ordd. 166 e 196/2019 (udienza del 9 aprile 2020).

Riferendoci ora per qualche istante a "tempi normali", può notarsi come la Corte non sembri però detenere la completa disponibilità delle scansioni temporali del proprio giudizio, vuoi per quanto riguarda la fase della costituzione delle parti e dei terzi (artt. 25, 31, 32, 33 e 39 della l. n. 87 del 1953), vuoi per altri essenziali termini destinati ad indirizzare il processo verso la sua conclusione (artt. 26, 30 e 35). In un tale quadro, si accomodano, del resto, i coincidenti od ulteriori termini previsti nelle *Norme integrative*, sovente computati a ritroso sulla data che il Presidente della Corte abbia fissato per lo svolgimento dell'udienza pubblica o della camera di consiglio (artt. 3, 4, 4-bis, 4-ter, 8, 9, 11, 13, 14, 14-bis, 19, 24 e 25).

Concentrandoci, peraltro, sul solo processo dalla via incidentale, sembra di poter osservare che il sistema, pur abbastanza strutturato, evidenzia alcuni snodi che meritano una speciale attenzione. A parte, infatti, già nella fase *a qua*, della mancanza di termini espliciti per la trasmissione delle ordinanze di sollevazione (pur se una tale circostanza dovrebbe essere logicamente interpretata come obbligo di effettuazione dell'incombente senza indugio alcuno), anche nell'ambito dello stesso processo non sembrano mancare "punti morti".

Una prima considerazione è suggerita dal termine imposto alle parti e ai terzi per la costituzione in giudizio, che, peraltro, com'è noto, viene fatto decorrere dalle *Norme integrative* dalla pubblicazione dell'atto introduttivo in *Gazzetta Ufficiale*, anziché dalla notificazione dell'ordinanza di sollevazione come previsto dall'art. 25 della l. n. 87 del 1953. Orbene, tale pubblicazione viene disposta dal Presidente senza alcun vincolo temporale (ma, pure qui, la logica sembra esigere di non frapporre inutilmente tempo tra consecutivi incombenenti).

Del pari indeterminato appare, poi, il momento in cui il Presidente deve procedere alla nomina del giudice per l'istruzione e la relazione, salva l'indicazione che tale nomina sia pedissequa al

¹ V., ad es., nelle [Cronache dalla Corte 2020](#), in questa stessa [Rivista](#), e, volendo, un primo commento in P. COSTANZO, [Con l'emergenza, decolla la Corte 2.0](#), [ibid.](#), [Studi 2020](#), 158. Sulla medesima problematica con riferimento al complesso della giurisdizione, v. F. DONATI, [Giustizia online al tempo del Coronavirus e dopo](#), in [Liber Amicorum per Pasquale Costanzo](#) (online).

definitivo assestamento dell'eventuale contraddittorio, essendo ormai decorso il già menzionato termine per costituirsi.

Ancora: se è vero che la normativa assegna al Presidente un termine (inteso, tra l'altro, come meramente ordinatorio²) per convocare il Collegio all'udienza pubblica o alla camera di consiglio, sembra tuttavia di potersi riconoscere che la precisa calendarizzazione di queste riunioni resta nella discrezionalità del Presidente, che decide tenuto conto soprattutto dell'affollamento delle cause, dei periodi dell'anno, e, particolarmente, di valutazioni di opportunità su cui qui non mette conto di soffermarsi³.

Insomma, ciò che si vorrebbe evidenziare con tali esempi è che, pur in una predeterminata trama di atti processuali scanditi da altrettanti termini, non difettano "interstizi" temporali di non irrilevante portata che portano a concepire il processo incidentale più secondo il modello atomico di Bohr che non come sosteneva la meccanica classica ... Conseguenza ultima ne è la possibilità che la decisione finale sopravvenga anche a notevole distanza dal deposito dell'atto introduttivo e comunque entro un lasso di tempo assolutamente non predeterminabile.

2. ... e di quello francese.

In una diversa collocazione si trova il *Conseil constitutionnel*, per il quale, soffermando anche qui l'attenzione solo sulla circoscritta prospettiva dei tempi del giudizio, risulta evidente l'intenzione del legislatore di governare senza residui la tempistica del processo e ciò, tra l'altro, con la finalità di contenere gli adempimenti entro termini relativamente brevi⁴.

Così, già dalla via diretta (in origine la sola, com'è noto⁵), è la stessa Costituzione d'Oltralpe a concedere al *Conseil* un termine di un mese per pronunciarsi sulla compatibilità costituzionale degli atti normativi ad esso sottoponibili: termine comprimibile addirittura ad otto giorni a richiesta del Governo se ricorrono motivi d'urgenza.

Circa i tempi a disposizione del *Conseil* per dirimere le questioni (*saisines*) pervenute dalla via incidentale (*question prioritaire*) attraverso il peculiare filtro della Corte di cassazione o del Consiglio di Stato, la Costituzione, invece, non si pronuncia, ma, da un lato, per quanto riguarda queste due alte giurisdizioni, si limita ad imporre alla legge organica almeno la fissazione di un termine certo per la trasmissione delle questioni di rispettiva competenza, e, dall'altro, per quanto riguarda, cioè, il *Conseil*, rinvia *in toto* alla medesima legge organica per le corrispondenti determinazioni.

Peraltro, l'effetto palesemente propulsivo della *ratio* del complesso delle previsioni costituzionali è percepito dal legislatore organico, che anche al giudice costituzionale assegna, per la definizione del giudizio, in una sorta di parallelismo operativo tra Corti, il medesimo termine trimestrale concesso per le *saisines* delle giurisdizioni di raccordo.

3. Le misure antipandemiche adottate per il Conseil constitutionnel.

Il differente quadro di riferimento italiano e francese sotto la particolare ottica qui toccata spiega dunque perché le medesime esigenze emergenziali abbiano subito un diverso trattamento normativo.

² V. G. ZAGREBELSKY - V. MARCENÒ, *Giustizia costituzionale*, Bologna, 2018, II, 151.

³ Parimenti non risultano tempi prefissati per il deposito della decisione in Cancelleria dopo la deliberazione in camera di consiglio (a fronte dello stretto termine di due giorni prescritto ex art. 29 l. n. 87 del 1953 per la restituzione degli atti al giudice *a quo* una volta avvenuto il deposito).

⁴ Sulle caratteristiche generali del processo costituzionale francese, ci paiono aver conservato attualità le osservazioni formulate da chi scrive in *La "nuova" Costituzione della Francia*, Giappichelli, Torino, 2009, 474 ss.

⁵ Cfr. A. RUGGERI - A. SPADARO, *Lineamenti di giustizia costituzionale*, 6a ed., Torino, 2019, 28 s.

Nell'ordinamento transalpino è stata infatti la legge organica n. 2020-365 del 30 marzo 2020 (*Journal Officiel* n.78 del giorno successivo) a prevedere la facoltà di derogare fino al 30 giugno 2020 ai già indicati termini trimestrali per proporre le *saisines* e per rendere le decisioni dalla via incidentale.

Ora, al di là di un prevalente consenso circa l'opportunità, se non necessità, di una simile iniziativa del legislatore organico⁶, non sono però mancate critiche sia sul merito, sia sulle modalità dell'intervento, rinfocolate dal fatto che lo stesso *Conseil* - al quale, com'è noto, le leggi organiche sono sottoposte per il vaglio di costituzionalità in via obbligatoria prima della promulgazione -, ha fatto mostra di comportarsi (lo si dice con il dovuto rispetto) come il classico pesce in barile (decisione [n. 2020-799 DC del 26 marzo 2020](#)).

In estrema sintesi, ma appresso vedremo qualche significativo dettaglio, in una comparazione tra la situazione della giustizia costituzionale venutasi a determinare in Italia per effetto delle misure anti pandemiche (adottate non a caso dalla stessa Consulta) e quella francese (dove è stato protagonista il potere politico), non sembrerebbero difettare le condizioni per configurare le prime come tendenti a far funzionare comunque il controllo di costituzionalità e, invece, le seconde quantomeno a ritardarlo o a renderlo addirittura vano.

4. L'iter legislativo.

Ma veniamo all'iter di confezionamento di quella che sarebbe divenuta la legge organica in questione.

Il [progetto d'urgenza di origine governativa, recato dal decreto primoministeriale del 18 marzo 2020](#), è stato presentato al Senato, dopo un incontro del Primo ministro con i gruppi politici di entrambi i rami del Parlamento, dandosi atto dell'avvenuta deliberazione del Consiglio dei Ministri e dell'acquisizione del parere del Consiglio di Stato⁷. La motivazione allegata fa riferimento agli ostacoli che l'epidemia in corso frappone alla possibilità che tutti gli organi considerati possano tenere riunioni collegiali e rispettare quindi il prescritto termine trimestrale, che comporterebbe la conseguenza, prevista per l'ordinario, dell'esclusione delle supreme magistrature dalla procedura a favore dell'assegnazione d'ufficio delle questioni al *Conseil*.

Di qui la preliminare considerazione per cui il legislatore organico, facendo evidente riferimento alle riunioni collegiali in presenza⁸, pare aver ignorato l'ipotesi di riunioni telematiche (soluzione invece messa in campo dalla nostra Corte costituzionale) idonee a conservare le normali scansioni della procedura⁹.

La seconda notazione riguarda specificamente il trattamento omogeneo di termini di non identica portata normativa: infatti, mentre per la Cassazione ed il Consiglio di Stato, il loro superamento comporta in certo modo una qualche sanzione (*dessaisissement*), così non è per il *Conseil*, per il quale anzi il termine trimestrale viene sovente correato dall'espressione *en principe* per alludere – si ritiene – al suo valore più teorico che pratico¹⁰.

⁶ Esemplare la [porte étroite](#) (di cui dà conto lo stesso sito del *Conseil*) proposta al *Conseil* da D. MAUS, che nella sostanza glissa sulla questione riconoscendo che “*sur le fond cette loi répond à une nécessité évidente, dont personne peut nier ni l'utilité ni l'urgence*”.

⁷ [Parere](#) privo di rilievi, reso il 17 marzo 2020. Peraltro, nel parere del 18 marzo successivo, sulla legislazione ordinaria introdotta per fronteggiare l'epidemia contestualmente alla legge organica in questione, il Consiglio di Stato ampiamente articola il suo giudizio sulle esigenze derivanti dal complessivo quadro emergenziale.

⁸ Si coglie lo spunto per ricordare anche la prassi recente inaugurata al *Conseil* di riunioni “pellegrine” nel territorio francese: v. *Pau et Lyon, deux nouvelles destinations des audiences «hors les murs» du Conseil constitutionnel*, in [Titre VII](#), n. 4, aprile 2020.

⁹ Risulta, per vero, che un suggerimento in tal senso sia stato formulato durante i brevi lavori preparatori (senatore Jean-Yves Leconte), ma sostanzialmente emarginato dal relatore (senatore Philippe Bas).

¹⁰ Ne prendono all'evidenza atto sia lo studio d'impatto che accompagna l'iniziativa legislativa del Governo, che riserva solo ai primi due termini la qualificazione di *délais impératifs*, sia il *Rapport sur le projet de loi organique, adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19*

Un terzo rilievo riguarda l'apposizione di un termine certo alla sospensione della disciplina riguardata che potrebbe rivelarsi (è nelle speranze) eccedente rispetto all'evoluzione della pandemia o al contrario insufficiente, richiedendo una seconda volta la messa in campo del complesso procedimento di produzione della legislazione organica sia pure secondo la procedura di urgenza costituzionalmente prevista¹¹.

Il progetto ha proseguito il suo *iter* al Senato senza intoppi di rilievo, venendo approvato il successivo 19 marzo a larga maggioranza (con l'astensione delle sinistre) in coda al progetto di legge ordinario nel giro di poche battute e con le preoccupazioni espresse unicamente da un solo senatore, che intravedeva nel progetto il rischio di un annichilimento dello stesso controllo di costituzionalità¹².

Trasmesso immediatamente all'Assemblea Nazionale, il progetto approvato dal Senato è stato rimesso all'esame del competente organismo referente il giorno appresso, 20 marzo, venendo definitivamente licenziato dall'aula il 21. La relazione di Commissione si segnala, dunque, nel far risaltare la *ratio* della disciplina come intesa ad “*éviter l'engorgement du conseil constitutionnel*”, in ciò pure richiamando una precisazione già formulata dal relatore del Senato che aveva “rivelato” la più generale origine del meccanismo di deroga/proroga, come quello auspicato dallo stesso *Conseil* onde evitare, venuto meno il filtro delle due alte giurisdizioni, di essere investito di un numero eccessivo di questioni per cui non si sentiva attrezzato. Il *plenum*, pur nella consueta accelerazione dei tempi in un'ora per di più tarda della giornata, ha dato vita ad uno scambio di battute di estremo interesse tra chi (nella maggioranza) rivendicava il buon fondamento della disciplina in approvazione, da inserirsi (qualche volta, per vero, a malincuore) nel generale clima emergenziale e chi (talune opposizioni) denunciavano l'effetto più o meno intenzionale di liberarsi provvisoriamente dell'intoppo del controllo di costituzionalità proprio quando : “...*le contrôle de constitutionnalité peut attendre pour de très nombreuses lois, mais pas pour celle que nous venons de voter car, pour nous-mêmes, pour la République et pour le respect des principes généraux du droit, il serait bon qu'un citoyen puisse demander au Conseil constitutionnel si rien n'est réellement attentatoire à nos droits fondamentaux*”¹³.

(n° 2763), n° 2765, che riserva al termine attribuito al *Conseil* la qualificazione di *indicatif*, proprio perché non assistito da alcuna sanzione.

¹¹ Risulta per vero che nello studio d'impatto sia stata prospettata l'alternativa dell'introduzione di una “*disposition pérenne permettant de suspendre, en cas de circonstances exceptionnelles*”.. L'opzione è stata tuttavia esplicitamente scartata in modo perentorio, anche se può pensarsi a causa della delicatezza delle soluzioni prospettabili particolarmente circa il soggetto abilitato ad apprezzare il ricorrere di tali circostanze eccezionali.

¹² Ancora il predetto Jean-Yves Leconte, che ritorna, tra l'altro, sul possibile ricorso alla teleconferenza. A dispetto dell'indifferenza generale dei colleghi al problema, ci piace riportarne qui in *extenso* le affermazioni:

“*Nous voyons, aujourd'hui, que nos votes emportent des mesures totalement dérogatoires. Nous l'avons fait parce que les circonstances l'exigent. Mais nous ne pouvons accepter d'exclure tout contrôle de constitutionnalité, alors que nous savons, en plus, que le contrôle de légalité sur un certain nombre de dispositifs sera particulièrement allégé, compte tenu des conditions dans lesquelles tout cela se déroulera dans les prochains mois.*

Par conséquent, voter un dispositif qui empêcherait ou limiterait la capacité des QPC de remonter jusqu'au Conseil constitutionnel au cours de ces prochains mois est particulièrement inquiétant.

Je comprends les contraintes ; mais ce sont finalement celles que tous les Français connaissent. On envoie l'ensemble de la France dans le monde du télétravail, on prévoit des téléconférences. Pourquoi ne pourrait-on pas faire de même pour ce qui concerne la Cour de cassation ou le Conseil d'État ?

Qu'il faille quelques aménagements sur le contrôle de constitutionnalité, on peut le comprendre. Mais pas à ce niveau-là et à ce prix-là : ce n'est pas utile.

C'est la raison pour laquelle je voterai contre le projet de loi organique”.

¹³ In <http://www.assemblee-nationale.fr/15/cri/2019-2020/20200187.asp#P2066598> .

5. Il controllo obbligatorio di costituzionalità.

Il 23 marzo il progetto di legge organica ormai perfetto è stato presentato dal Primo Ministro al *Conseil constitutionnel* per il controllo di costituzionalità che deve obbligatoriamente effettuarsi su tutte le leggi organiche.

Un deputato in fine di seduta, il giorno 21 precedente, ha esclamato: “*Il est également paradoxal de voir le Conseil constitutionnel être saisi de droit, puisque la Constitution le prévoit, d’un projet de loi organique qui le concerne directement. Je ne sais comment lui-même se sortira de cette situation, mais il est heureux qu’il puisse se saisir de cette question embarrassante*”¹⁴ ».

Per la verità, il *Conseil* riuscirà ad uscirne, anche se forse un po’ ammaccato, con la decisione già richiamata [n. 2020-799 DC del 26 successivo](#). Nel dispositivo il *Conseil*, da un lato, sembra minimizzare la portata della disciplina esaminata (insomma, *cette loi organique se borne à suspendre il decorso di certi termini*); e, dall’altro, però pare farsi carico di preoccupazioni già espresse (la legge “*ne remet pas en cause l’exercice de ce recours ni n’interdit qu’il soit statué sur une question prioritaire de constitutionnalité durant cette période*”).

Anche la *ratio* legislativa non solleva obiezioni, poiché si tratta di “*faire face aux conséquences de l’épidémie du virus covid-19 sur le fonctionnement des juridictions*”.

Sembra, peraltro, per questa via cogliersi un’altra rilevante differenza tra Italia e Francia: si tratta qui prevalentemente di contenere gli effetti pandemici sull’esercizio di determinate funzioni giurisdizionali, là di evitare che un siffatto esercizio moltiplichi gli effetti pandemici.

Tuttavia, il *punctum crucis* della decisione che occasiona il *crucifige* di parte della dottrina non sta né nel dispositivo, né nella parte motiva, bensì nelle premesse, là dove si afferma con un pizzico di disinvoltura che “*Compte tenu des circonstances particulières de l’espèce, il n’y a pas lieu de juger que cette loi organique a été adoptée en violation des règles de procédure prévues à l’article 46 de la Constitution*”. Che è quanto riconoscere che una rottura delle regole costituzionali sul procedimento legislativo organico si è consumata, ma che essa è coperta dalla particolarità delle circostanze concrete¹⁵. L’allusione del *Conseil* è dunque al fatto che non è stato rispettato il periodo di riflessione di quindici giorni, che, anche nell’ambito di una procedura d’urgenza, deve intercorrere tra il deposito del progetto e la sua presa in considerazione da parte del primo ramo del Parlamento (come si è esposto, il periodo trascorso è stato di un giorno soltanto).

6. Le prime reazioni dottrinali.

Impossibile, del resto, avversare seriamente, data la perspicua precettività del disposto costituzionale di cui all’art. 46, comma 2, ultima frase¹⁶, e la trasparenza dei fatti occorsi, la tesi dell’avvenuta violazione della Costituzione. Particolarmente, in un sistema come quello francese, che ha elevato regole procedurali anche di dettaglio al livello costituzionale¹⁷, a differenza della Costituzione italiana, dove di tali regole v’è molta parsimonia, preferendosi rinviare in proposito ai regolamenti parlamentari, e dove, per sovrapprezzo, la Consulta ha fatto rientrare nell’autonomia delle Camere non solo la gestione di questi ultimi, ma anche, talvolta, l’interpretazione delle

¹⁴ [Loc. ult. cit.](#)

¹⁵ Sul significato dell’espressione “*circonstances particulières de l’espèce*” utilizzata dal *Conseil* e sulla sua rilevata intenzione di non costituire un precedente, si rinvia alla ricca analisi di V. CHAMPEIL-DESPLATS, *Le Conseil constitutionnel face à lui-même. À propos de la décision n° 2020-799 DC du 26 mars 2020*, in [La Revue des droits de l’homme](#) [online], 20 aprile 2020.

¹⁶ Inquadra la disposizione costituzionale tra quelle “*rare dispositions d’une limpidité de nature à exclure toute interprétation contraire à leur lettre même*”, recate dalla Costituzione del 1958, P. CASSIA, *Le Conseil constitutionnel déchire la Constitution*, in [Mediapart](#) di giovedì 16 aprile 2020.

¹⁷ Cfr., sul punto l’approfondita indagine di P. PASSAGLIA, *L’invalidità procedurale dell’atto legislativo. Le esperienze italiana e francese a confronto*, Torino, 2002.

disposizioni della Costituzione che provvedono direttamente a disciplinare il funzionamento delle aule parlamentari.

Più controverso sembrerebbe potersi accreditare con certezza un'incostituzionalità radicale dei disposti materiali della legge organica sia in sé, sia nelle loro conseguenze¹⁸.

In sé: non tanto perché il termine richiesto dall'art. 61-1 della Costituzione non risulta all'evidenza soppresso¹⁹, quanto invece perché l'apposizione del termine finale di efficacia della sospensione al 30 giugno 2020, non dà luogo ad un'indeterminatezza nel decidere tale da mettere a repentaglio la tutela dei diritti. Occorre, peraltro, riconoscere come il lessico si riveli nella specie fuorviante²⁰, trattandosi più precisamente della sospensione dell'efficacia di un termine finale e non dello svolgimento di una funzione, tanto da potersi dire trattarsi più propriamente di una proroga del lasso di tempo concesso per svolgere la medesima funzione (ciò che, come visto, è tenuto ben presente nella parte motiva della decisione).

Nelle conseguenze: perché l'eventuale tardività della tutela che ne potrebbe derivare non può dirsi conseguenza ineluttabile della sospensione²¹, ma solo della concreta gestione che le supreme magistrature e lo stesso *Conseil constitutionnel* riterranno di farne, magari anche rivendicando, quest'ultimo, alla sua sfera regolamentare, l'adozione delle già dibattute misure telematiche di trattazione delle questioni (al momento si ha solo notizia dell'allestimento di una adeguata sala delle udienze)²², e percorrendo, le altre, la via, già in certa misura tracciata dal legislatore²³, per adeguare le procedure giudiziarie all'emergenza²⁴.

Questione ancora diversa (del tutto franco-francese, parendo da noi fortunatamente la situazione di gran lunga migliore) sembra quella adombrata da qualche commentatore circa la tenuta del *Conseil* di fronte alle pressioni della politica, così da far concludere che: "*penser que le Conseil constitutionnel, dont l'histoire des rapports avec le pouvoir exécutif est loin d'être simple, puisse en période exceptionnelle être un contrepoids significatif à ce dernier, exigerait de profonds changements*"²⁵.

Ma paiono soprattutto i vizi formali della legge organica ad avere prodotto un forte disappunto tra primi commentatori d'Oltralpe, unitamente allo strappo operato dallo stesso *Conseil* perché avrebbe rinunciato a trarne le debite conseguenze²⁶, arrivandosi persino (non sembrerebbe però da

¹⁸ Non irresistibile tuttavia pare la censura per cui il rinvio dell'art. 61-1 della Costituzione francese ad una legge organica vada inteso come ad una legge organica unica (così nella [porte étroite](#) proposta al *Conseil* da P. CASSIA).

¹⁹ È questa la tesi di M. CARPENTIER, *L'arrêt Heyriès du Conseil constitutionnel ?* in [JP BLOG](#), 4 aprile 2020.

²⁰ V., sul punto, anche A. LEVADE, *QPC en suspens sanitaire*, in [Le Club des Jurists](#), 15 aprile 2020.

²¹ Come sembrerebbe presupporre sempre P. CASSIA, [loc. ult. cit.](#)

²² In https://twitter.com/N_Hervieu/status/1250364189945847808?s=09.

²³ Per la normativa di varia origine introdotta nell'ordinamento francese per adeguare i riti processuali alla pandemia, in applicazione dell'art. 11 della legge n. 2020-290 del 23 marzo 2020, v. le ordinanze del 25 marzo 2020, nn. 2020-303, *portant adaptation de règles de procédure pénale*; 2020-304, *portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété*; 2020-305, *portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif*; e 2020-306, *relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période*. In ambito giudiziario amministrativo, rileva la pronuncia (ordinanza) del 10 aprile del Consiglio di Stato, come *juge des référés* con cui in via d'urgenza sono stati respinti i ricorsi di alcuni organismi delle professioni forensi tesi ad ottenere la sospensione di talune delle normative sovra citate (*jugements* nn. 439903, 439883, 439892).

²⁴ Si ricordi quanto già osservato circa la disponibilità dei tempi di decisione che la Corte costituzionale italiana detiene, che dunque a rigore dovrebbe far sempre temere per la tutela dei diritti derivante da tracceggamenti ingiustificati nel decidere: se non che, talvolta, la circostanza può giocare al contrario come nel notissimo caso Cappato (considerazioni ficcanti al proposito in A. RUGGERI, [Venuto alla luce alla Consulta l'ircocervo costituzionale \(a margine della ordinanza n. 207 del 2018 sul caso Cappato\)](#), in questa [Rivista](#), Studi 2018, 571).

²⁵ Così V. CHAMPEIL-DESPLATS, *Le Conseil constitutionnel face à lui-même*, cit.

²⁶ Esemplarmente, J.-É. GICQUEL, *La loi organique Covid-19 et l'irrespect non sanctionné de la Constitution*, in *La Gazette du Palais*, 7 avril 2020, 3; S. BENZINA, *La curieuse suspension des délais d'examen des questions prioritaires de constitutionnalité*, in [JP BLOG](#), 3 aprile 2020. Delle posizioni più aspramente critiche di P. CASSIA, dà conto anche J.-B. JACQUIN, *Coronavirus: L'état d'urgence sanitaire ouvre des brèches dans l'Etat de droit*, in [Le Monde](#) (online) del 28 marzo 2020.

parte di giuristi in senso stretto) a ragionare di *décision proprement indigne*²⁷, ad ammonire che la Costituzione non è un *pacte suicide*²⁸, e a denunciare l'instaurazione di una dittatura (*petit coup en douce*)²⁹.

Singularmente, tuttavia, preoccupazioni del genere non paiono essere affiorate durante i lavori preparatori della legge organica, neppure tra i pochi diretti oppositori che pure avrebbero potuto segnalare la distorsione delle scansioni parlamentari e buttare così luce sulla questione prima (e in vista) dell'intervento del *Conseil constitutionnel*.

7. Qualche osservazione conclusiva.

Se, dunque, sembra, per solito, buona cosa non arrampicarsi sugli specchi per difendere una causa non difendibile (guardiamo qui ovviamente ai soli vizi formali) e preso quindi atto di come attualmente viga nell'ordinamento francese una legge, addirittura di rango organico, che esibisce una qualche invalidità, si potrebbe forse comunque speculare sulla natura acclaratamente temporanea della disciplina per ricavarne una sorta di costituzionalità provvisoria nel bilanciamento con la tutela di beni essenziali della persona, anch'essi di rango costituzionale, pur se sarebbe un singolare caso di bilanciamento (provvisorio) tra valori non della stessa natura perché l'uno sostanziale e l'altro formale.

Oppure ancor più direttamente stimare che debordi dalla *ratio* della previsione costituzionale lasciare in *stand-by* per quindici giorni una normativa intesa a fronteggiare l'emergenza, anche se sarebbe forte il valore manipolativo del sistema delle fonti che ne deriverebbe.

O ancora più semplicemente ritenere che l'incostituzionalità, benché conoscibile, non abbia (ancora) trovato la strada della sua giustiziabilità a causa, in primo luogo, della *saisine blanche* proposta al *Conseil* e, in secondo luogo, del *self-restraint* dello stesso *Conseil*, anch'esso irrimediabile, soprattutto in un contesto in cui il giudice costituzionale può rivelarsi un po' meno giudice del desiderabile (con occhi nostrani); salva ovviamente la possibilità che, sollecitato dalla via incidentale, il *Conseil* venga, questa volta, impegnato quanto meno a dare una risposta.

Forse potrebbe essere quest'ultimo lo scenario più plausibile, tanto più che quando ciò potrà accadere la normativa avrà probabilmente (ed augurabilmente sotto un aspetto più generale) perduto la sua efficacia e gli effetti prodotti saranno passati irreversibilmente nell'archivio della storia.

²⁷ Editoriale in <https://academia.hypotheses.org/>: *La loi organique d'urgence, le Conseil constitutionnel et la continuité pédagogique*, 3 aprile 2020.

²⁸ Editoriale in <https://actu.dalloz-etudiant.fr/> 6 aprile 2020: *Un nouveau repli du Conseil constitutionnel dans son rôle de contrepois*.

²⁹ Editoriale *Le Conseil constitutionnel met en place les moyens de la dictature*, in [Egalite & Reconciliation](#). V. anche J. BOURGEOIS, *Crise sanitaire, crise des libertés...*, in [Les Avocats](#), 8 aprile 2020.